

Emendamento 12.05.2014	Emendamento 13.05.2014	Emendamento 28.05.2014	Emendamento 3.06.2014 (mattina)	Emendamento 3.06.2014 (pom.) approvato
<p>Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca italiana e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del</p>	<p>All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) sostituire la lettera a), con la seguente: "a) al comma 2, la lettera p), è sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera f)"; dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) della legge n. 112 del 3 maggio 2004 mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse</p>

<p>nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il <b>contratto di servizio provinciale</b> stipulato tra la società concessionaria la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il <b>direttore della sede provinciale</b> è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il <b>direttore</b> deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3 n.4) del decreto del Presidente della</p>	<p>finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il <b>contratto di servizio provinciale</b> stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il <b>direttore della sede provinciale</b> è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il <b>direttore</b> deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26</p>	<p>autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel bilancio preventivo e consuntivo della sede provinciale sono indicati analiticamente i costi e le spese di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale. Le <b>spese per la sede provinciale</b> sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27</p>	<p>finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il <b>contratto di servizio provinciale</b> stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il <b>direttore della sede provinciale</b> è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il <b>direttore</b> deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26</p>	<p>e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. <b>3-ter. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria è la Provincia autonoma di Bolzano</b> sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per <b>garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale</b>, dei costi di esercizio del servizio in <b>lingua tedesca e ladina</b> è data rappresentazione in <b>apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria</b>. <b>Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano</b>, tenendo conto dei proventi del canone di cui</p>
--	--	--	--	--

<p>Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752.</p> <p><b>Le spese per la sede provinciale</b> sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p> <p><b>L'assunzione degli oneri</b> per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, numero 147 (Legge di Stabilità 2014), e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma.</p>	<p>luglio 1976, n. 752. <b>Le spese per la sede provinciale</b> sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. <b>L'assunzione degli oneri</b> per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma"</p>	<p>dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma.»</p>	<p>luglio 1976, n. 752. <b>Le spese per la sede provinciale</b> sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. <b>L'assunzione degli oneri</b> per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma"</p>	<p>all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. <b>L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano</b> avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.»</p>
--	--	---	--	---